



Esonero contributivo lavoratori autonomi

Confartigianato ottiene proroga al 30 settembre per presentare le domande

È stata rinviata al 30 settembre la scadenza per presentare le domande di esonero contributivo, previsto dalla scorsa Legge di Bilancio, per artigiani e lavoratori autonomi iscritti all'Inps e alle Casse private e danneggiati dal Covid. La proroga arriva grazie al pressing esercitato da Confartigianato nei confronti del Governo.

La Confederazione aveva contestato l'iniziale termine fissato al 31 luglio con un decreto attuativo pubblicato il 28 luglio che fissa criteri e modalità per la concessione dell'esonero. Sarebbe stato impossibile, in soli due giorni, consentire agli imprenditori di presentare le domande di esonero.

Confartigianato è quindi intervenuta inviando una lettera al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per chiedere "con fermezza e necessaria urgenza" il differimento del termine del 31 luglio prossimo per la presentazione dell'istanza per l'esonero dai con-

tributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi. "Con sorpresa e preoccupazione apprendiamo" - si legge nella lettera - della pubblicazione il 28 luglio del decreto attuativo che fissa criteri e modalità per la concessione dell'esonero. La misura è destinata, a causa dell'evidente ritardo del decreto, a "ingenerare gravi discriminazioni e pregiudizio per la platea dei lavoratori autonomi". È quasi impossibile, per ragioni organizzative, poter rispettare la data del 31 luglio prossimo, termine entro il quale va presentata, a pena di decadenza, la relativa istanza all'Inps, tenendo conto della carenza, al momento, delle necessarie istruzioni operative dell'Istituto di previdenza.

Da qui la richiesta, accolta oggi, di differire il termine del 31 luglio, "al fine di rendere possibile ed effettivo il sostegno verso tutto il mondo del lavoro autonomo".previdenza-esonero-contributivo.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è
0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: La versione definitiva del decreto Sostegni bis contiene numerose disposizioni fiscali da pag. 2

Consulenza del Lavoro: Nuove causali per i contratti a termine da pag. 9

DECRETO SOSTEGNI BIS

La versione definitiva del decreto Sostegni bis contiene numerose disposizioni fiscali.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

L'art. 1-sexies ridefinisce i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.

In particolare, viene stabilito che il versamento deve essere effettuato:

- ➔ entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- ➔ entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- ➔ entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- ➔ entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- ➔ entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.

I commi 1 e 2 dell'art. 9 prorogano al 31 agosto 2021 il termine di sospensione:

- ➔ del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021 (art. 68, D.L. n. 18/2020);
- ➔ delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione - sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) - che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020);
- ➔ della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145, D.L. n. 34/2020);

- ➔ dei pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020);
- ➔ delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro (art. 153, D.L. n. 34/2020).

Plastic tax

Con l'art. 9, comma 3, viene rinviata al 1° gennaio 2022 l'applicazione della plastic tax, l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari (istituita dall'art. 1, commi 634-652, legge n. 160/2019).

Versamento imposte soggetti ISA

L'art. 9-ter proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Tassazione plusvalenze start up innovative

I commi 1 e 2 dell'art. 14 introducono un'agevolazione fiscale (consistente nell'esenzione

dall'IRPEF) sulle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale - derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up e/o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.

Il comma 3 prevede invece l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società - di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) del TUIR - solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese start-up e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. L'efficacia delle suddette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Con l'art. 9, comma 4-bis, sempre dell'art. 14, si riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021. Entro il 15 novembre 2021 si dovrà redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato) e versare l'imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

Esenzione IMU per gli immobili con blocco sfratto

L'art. 4-ter prevede l'esenzione dall'IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:

- ➔ entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
- ➔ dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.

All'art. 6 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'art. 9-bis, invece, proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Confermate, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto.

Sospensione cashback

I commi da 1 a 3 dell'art. 11-bis sospendono il programma cashback a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Incentivi per la cessione di crediti

Il comma 1 dell'art. 19 proroga al 31 dicembre 2021 l'agevolazione (di cui all'art. 44-bis, D.L. n. 34/2019) che consente di convertire in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.

ACE innovativa

I commi da 2 a 7, sempre dell'articolo 19, introducono un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE, prevedendo, limitatamente all'anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell'anno in un credito d'imposta da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

Operazioni di aggregazioni aziendali

Il comma 8 dell'articolo 19 interviene sull'articolo 1, commi da 233 a 243, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), disponendo che in caso di fusione/ scissione/conferimento d'azienda, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d'imposta:

- ➔ il progetto deve essere approvato dall'organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;
- ➔ l'operazione deve essere deliberata dall'organo amministrativo della conferente, in competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Bonus investimenti

L'art. 20 modifica le regole di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali dettate dal comma 1059 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), estendendo anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in un'unica soluzione.

Limite massimo di compensazione

Con l'art. 22 viene elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

I commi da 6 a 11 dell'art. 64 introducono alcune agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani.

In particolare, si prevede l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se la compravendita è assoggettata a IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro e ipotecarie, spetta anche un credito d'imposta in misura pari proprio all'iva pagata in relazione all'acquisto.

Per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo è prevista anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25%.

SEMPLIFICATA LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI AIUTI DI STATO NEI MODELLI DICHIARATIVI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQ inerenti alla compilazione dei Prospetti aiuti di Stato

1) **PRECISAZIONE IN MERITO ALLA NON NECESSITÀ DI CALCOLARE IL RISPARMIO DI IMPOSTA PER GLI AIUTI COVID-19 NON TASSABILI AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DEL D.L. N. 137 DEL 2020**

L'art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, convertito in legge n. 23 luglio 2021, n. 106, ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato (con Avvertenza pubblicata nella pagina iniziale del modello IRAP e di tutti i modelli REDDITI) che l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Di conseguenza i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità

non sono tenuti ad indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non sono tenuti, neppure, a compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI - RS401) e 8 (nel modello IRAP - IS201).

L'Agenzia, infine, afferma che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.

Seppur non precisato nell'Avvertenza, è quanto mai probabile che le specifiche tecniche ai modelli verranno aggiornate al fine di eliminare i controlli che imponevano la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato in presenza di indicazione degli importi dei citati contributi non tassabili nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

La compilazione del prospetto aiuti di Stato resta invariata per le altre agevolazioni qualificate come aiuti di Stato.

2) IN 10 FAQ LE RISPOSTE DELL'AGENZIA SULLA MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

Di seguito si riportano i contenuti delle FAQ pubblicate sulla prima pagina dei modelli Redditi ed IRAP sulle modalità di compilazione del prospetto.

a) **GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON VANNO INDICATI NEL PROSPETTO, MENTRE DEVONO ESSERE IVI RIPORTATI GLI ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI PREVISTI**

D: In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate), indicati nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l'importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall'Agenzia e quindi recuperabile

per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

R: Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

b) **I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO VANNO INDICATI SOLO NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO DEL MODELLO REDDITI**

D: I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l'importo.

R: Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

c) **I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO VANNO INDICATI NEL PROSPETTO IN RELAZIONE AL MOMENTO DELLA LORO EROGAZIONE**

D: In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l'annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell'accreditamento?

R: Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

d) **I CREDITI DI IMPOSTA ENTRANO NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO IN RELAZIONE ALL'IMPORTO MATURATO**

D: Per i crediti d'imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

R: Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

e) LE SOMME EROGATE DA ALTRI ENTI NON ENTRANO NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

D: Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

R: Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

f) PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON DEVE ESSERE CALCOLATO IL RISPARMIO D'IMPOSTA CONSEGUENTE ALLA LORO DETASSAZIONE

D: Per i contributi a fondo perduto occorre indicare anche il risparmio d'imposta?

R: Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d'imposta conseguente alla loro detassazione.

g) I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO VANNO INDICATI FRA LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE AI FINI DELL'IRAP SE HANNO CONCORSO AL VALORE DELLA PRODUZIONE

D: Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

R: I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

h) I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON VANNO INDICATI NEL MODELLO IRAP PER COLORO CHE DETERMINANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE CON IL METODO FISCALE

D: Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

R: I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte

dei soggetti che applicano l'art. 5-bis del d.lgs. n. 446 del 1997.

i) I CREDITI D'IMPOSTA LOCAZIONI E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NON VANNO INDICATI NEL QUADRO RE

D: Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP nonché nel quadro RU.

R: I predetti crediti d'imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

j) I FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA NON VANNO INDICATI NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

D: Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.

R: Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI

Con circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alla corretta fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020

La Confederazione era intervenuta (si veda News n. 5 del 9 febbraio 2021) per sollecitare una presa di posizione ufficiale dell'Agenzia delle entrate sulle diverse criticità che erano emerse in sede di applicazione della nuova disciplina. Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fornisce puntuale risposta a tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione, in particolare, tra le varie precisazioni, si segnalano quelle maggiormente attese.

1) Coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020

La data del 15.11.2020 costituisce lo spartiacque fra le due normative e pertanto:

- agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, ovvero investimenti per i quali si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato pagato un acconto del 20%, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, si applica la disciplina previgente della Legge. 160/2019;

- agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, si applica la nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020.

2) Utilizzo del credito oltre il terzo anno

La circolare conferma la possibilità di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

3) Utilizzo del credito in caso di operazioni straordinarie

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello "qualitativo". Pertanto, il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell'iperammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

4) Investimenti realizzati mediante contratti di leasing

Il comma 1054 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, per gli investimenti in "beni

materiali e immateriali non 4.0", richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria quale modalità di effettuazione dell'investimento, mentre tale riferimento non compare nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo. Sul punto la circolare 9/E precisa che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

5) Mancato riscatto di beni in leasing

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il mancato riscatto del bene, così come la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza", costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo, in quanto, in virtù del principio di equivalenza tra l'acquisto del bene in proprio e l'acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.

In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, «il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo».

6) Verifica del cumulo del credito di imposta beni strumentali con altre agevolazioni

Come indicato dall'art. 1 co. 1059 della L. n. 178/2020, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Al fine di controllare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d'imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo

complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovvero sia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.

7) Indicazione della norma agevolativa in fattura

Il comma 1062 della legge di bilancio 2021 prevede espressamente che sulla fattura venga indicato il riferimento normativo relativo all’agevolazione. Mentre con riferimento agli investimenti effettuati alla data del 15.11.2020 per i quali è già effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato un acconto del 20% le relative fatture dovranno riportare il riferimento della previgente normativa, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 per i quali alla data del 15.11.2020 non è stato l’ordine e il versamento dell’acconto del 20% è possibile che sia stato erroneamente indicato il riferimento della vecchia disciplina anziché quello di cui alla legge di bilancio 2021.

In tale fattispecie l’agenzia delle entrate nella circolare 9/E ha chiarito che rimangono validi i chiarimenti già espressi con la risposta ad interpello n. 438 del 5.10.2020 in cui è stato precisato che:

- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

- nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo o, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Nuove causali per i contratti a termine - Conversione in Legge Decreto Sostegni Bis

La Legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione del D.L. 73/2021 Sostegni Bis ha introdotto il nuovo articolo 41-bis.

L'articolo prevede l'introduzione temporanea, fino al 30/09/2022, di una nuova causale utilizzabile per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Si ritiene che il limite del 30/09/2022 si riferisca alla data di stipula dei contratti a termine senza nulla valere la data in cui scadrà il contratto stesso che potrà essere successiva al 30/09/2022.

La normativa infatti prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato "acausali" nelle seguenti ipotesi:

- ➔ primo contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;
- ➔ proroga del contratto all'interno dei primi 12 mesi;
- ➔ contratto a termine per attività stagionali DPR n. 1525/1963;
- ➔ specifiche previsioni dei contratti collettivi;
- ➔ contratto a tempo determinato con un dirigente.

In caso di proroga oltre i 12 mesi o di rinnovo, nel limite massimo di durata di 24 mesi, il contratto può essere stipulato solo in presenza di specifiche causali (articolo 19, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015) che sono:

- ➔ esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività dell'azienda;
- ➔ esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- ➔ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

A queste tre causali viene aggiunta la possibilità di stipulare contratti a termine per "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51".

I contratti collettivi a cui la norma fa riferimento sono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Fino al 31/12/2021 resta inoltre possibile effettuare proroghe o rinnovi dei contratti a tempo determinato senza indicazione delle causali giustificative per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi.

Ammortizzatori sociali dopo l'1/07/2021 e sblocco del divieto di licenziamento

Per le aziende industriali ed edili, dall'1/07/2021 non sarà più possibile accedere alla cassa integrazione COVID-19.

Per loro da tale data sarà infatti possibile, in caso di necessità, accedere unicamente alla CIGO con causali tradizionali ritornando quindi a tutte le regole previste dal D.Lgs 148/2015 in materia di informativa ai sindacati, tempistiche e modalità di presentazione della domanda all'Inps e redazione verbale di accordo. L'unica cosa che non sarà applicata fino al 31/12/2021 sarà il contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del D.Lgs 148/2015.

Con la fine della CIGO Covid-19, per queste aziende finisce anche il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Infatti fino al 30/06/2021 la normativa ha previsto un divieto di licenziamento generalizzato per giustificato motivo oggettivo, individuale o collettivo, per tutte le aziende di qualsiasi settore.

Dall'1/07/2021 questo divieto viene meno per le aziende industriali che possono nuovamente procedere con nuovi licenziamenti nonché riprendere le procedure di licenziamento precedentemente attivate e poi sospese per legge.

A tal proposito, L'INL, con la nota 5186 del 16/07/2021, fornisce chiarimenti e indicazioni operative ai datori di lavoro e alle proprie sedi su come procedere relativamente alle procedure di licenziamento che necessitano dell'intervento dell'Istituto.

Infatti, l'articolo 7 della Legge 604/1966 ha previsto un procedura obbligatoria di conciliazione da attivare presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro nel caso in cui:

- ➔ l'azienda abbia più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell'ambito comunale o più

di 60 nell'ambito nazionale (ex art. 18 Legge 300/1970);

- ➔ il lavoratore sia in tutela reale e cioè assunto a tempo indeterminato prima del 7/03/2015, o trasformato a tempo indeterminato prima del 7/03/2015, o qualificato dopo un contratto di apprendistato prima del 7/03/2015.

La procedura non si applica se l'azienda al 6/3/2015 era in tutela obbligatoria (sotto i limiti ex art. 18) e successivamente ha superato tale soglia in conseguenza ad assunzioni a tempo indeterminato.

Solo per le imprese industriali del settore tessile inquadrate con i codici ATECO 13 - 14 - 15 sono state previste ulteriori 17 settimane di cigo Covid-19 fruibili dall'1/07/2021 al 31/10/2021. Per loro viene anche prorogato il divieto di licenziamento fino al 31/10/2021.

Per le restanti aziende (FIS, FSBA e Cigo in deroga) restano ancora fruibili le 28 settimane previste dalla normativa precedente utilizzabili dall'1/04/2021 e fino al 31/12/2021 con divieto di licenziamento fino al 31/10/2021 indipendentemente dalla fruizione o meno degli ammortizzatori Covid-19.

Per tutte le aziende resta valido il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in costanza di fruizione dell'ammortizzatore sociale. A tal fine, l'INL precisa che al fine di individuare la fine dell'ammortizzatore non si deve fare riferimento all'effettiva fruizione dello stesso ma al periodo richiesto in domanda.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it